

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3747 del 21/07/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014 intestata a SATI S.R.L. per lo stabilimento di produzione filtri industriali sito nel Comune di Cesena, Via Galli n. 116
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3886 del 21/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014 intestata a SATI S.R.L. per lo stabilimento di produzione filtri industriali sito nel Comune di Cesena, Via Galli n. 116

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Galli N.116 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 98294 del 17/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione filtri industriali sito nel Comune di Cesena (FC), Via Galli n.116”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena a SATI S.R.L. in data 22/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43476, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-2863 del 05/06/2017 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/06/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/02/2023, acquisita al Prot. Unione 7424 e da Arpae al PG/2023/36409, da SATI S.R.L. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/2006;
- Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 12308 del 04/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/59275, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 21/04/2023 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 14845 e da Arpae al PG/2023/73908;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 29686 del 01/03/2023, acquisita al PG/2023/36811, il Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 9/AUA/2023 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 8 febbraio 2023, e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato che l'attività in oggetto rispetta i valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/07/2023, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Galli N.116 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 98294 del 17/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione filtri industriali sito nel Comune di Cesena (FC), Via Galli n.116”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena a SATI S.R.L. in data 22/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43476, come segue:

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Richiamata la nota PG/2022/143009 del 01/09/2022 con la quale la Dirigente ha delegato il Dott. Ing. Federica Milandri, durante i periodi di assenza dal servizio di Cristina Baldelli, relativamente alle attività di cui al D.P.R. 59/2013, alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione degli stessi;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Galli N.116 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 98294 del 17/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione filtri industriali sito nel Comune di Cesena (FC), Via Galli n.116"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena a SATI S.R.L. in data 22/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43476, **come segue:**

- **L'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1430 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51165/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1430 del 16/05/14 prot. n. 51165/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 22/05/14 P.G.N. 43476, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2836 del 05/06/2017 di Arpae, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/06/2017 prot. 26588.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta richiede: modifica emissione E1 con sostituzione impianto aspirazione fumi di saldatura e installazione di impianto di abbattimento; rimozione impianti termici con conseguente eliminazione delle emissioni E2, E3, E4, E5; incremento delle materie prime.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/39105 del 03/03/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/74448 del 28/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/39106 del 03/03/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/74455 del 28/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che l'istanza comporta modifiche inerenti l'emissione E1 "Saldatura e taglio al plasma" di acciaio inox, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota prot. n. 2023/0151383/P del 01/06/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/96998 del 01/06/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2023/0058397/A, il 06/03/2023, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 28/04/2023, prodotte dalla Ditta SATI S.R.L. in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito nello stabilimento in via MICHELE GALLI 116 - CESENA (FC) si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae – Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i."

Con nota del 19/06/2023 acquisita al PG/2023/107048 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

(...omissis...)

La ditta si occupa di fabbricazione di apparecchi industriali per la filtrazione e depurazione di acque. Le lavorazioni prevedono taglio al plasma e saldatura su acciaio INOX. La ditta dichiara che non sono avvenute modifiche al ciclo produttivo e precisa inoltre che tutte le fasi di taglio laser, lavorazioni meccaniche non citate, nonché tutti i trattamenti delle materie prime metalliche, quali decapaggio, micropallinatura, sabbiatura, vengono svolte da aziende esterne.

(...omissis...)

Nella documentazione presentata in fase di integrazione, la ditta ha fornito un prospetto dei consumi dei materiali lavorati in passato e che si prevede di utilizzare in futuro, dal quale risulta un aumento degli stessi.

QUANTITATIVI CONSUMI ANNUALI MATERIE PRIME			
	Attuali	Autorizzati	Futuri
Tubazioni e lamiere in acciaio inox	25.000 kg	30.000 kg	36.000 kg
Filo e bacchette per saldatura	340 kg	500 kg	600 kg
Argon	590 litri	900 litri	1180 litri
Argon+CO ₂ (PLUSARC 102)	870 litri	1200 litri	1440 litri

Tab. 1 – Quantità di materie prime lavorate/autorizzate/previste

I materiali trattati sono quelli già riportati nell'autorizzazione del 2017, (sono state fornite sia le schede tecniche che le SDS) e prevedono acciaio INOX con contenuto di cromo e nichel approssimativamente del 18 e 8%, mentre le bacchette e fili di saldatura, sempre INOX, contengono entrambi i metalli in percentuale variabile tra il 12,5 e il 25%.

Considerazioni normative

I metalli cromo e nichel appartengono alla Classe II di Tabella A1 ossia alle Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, sono soggetti al calcolo delle soglie di rilevanza per la determinazione di un valore limite di emissione. Nel 2017 Cr e Ni erano esclusi dal monitoraggio (vedi tabella sotto riportata), ma la ditta era soggetta alla tenuta di un registro consumi.

In ragione dell' aumento previsto nel consumo di acciaio, e quindi del superamento delle soglie di rilevanza, pur essendo in previsione la dismissione dell'attività di taglio al plasma, la ditta chiede di essere dispensata dalla tenuta del suddetto registro e di introdurre il monitoraggio anche dei metalli cromo e nichel in fase di autocontrollo.

Si condivide tale richiesta, sia perché la puntuale registrazione delle ore di taglio al plasma si rivela poco praticabile nell'attività lavorativa, sia perché il contributo di tale operazione, marginale nel ciclo produttivo, è difficile da valutare ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza. Calcolo soglia di rilevanza- situazione al 2017

Tabella 3 – Calcolo soglia di rilevanza

Portata emissione E1	Sostanza	Concentrazione media nei fumi $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Valore di emissione Concentrazione mg/Nm^3	Soglia di rilevanza Flusso di massa g/h
8.000 Nm^3/h	Cromo Cr	41	0,041	0,328
	Nichel Ni	27	0,027	0,216
	Cobalto Co	0,5	0,005	0,040
	Totale		0,073	0,584

Calcolo soglia di rilevanza con i nuovi consumi

Per la nuova valutazione della composizione dei fumi e delle soglie, la ditta ha utilizzato i dati dell'attività di saldatura e poi, non avendo dati a sufficienza per l'attività saltuaria di taglio al plasma, ha preferito considerare superate le soglie.

Ha proceduto come segue.

Prendendo a riferimento la colonna (in giallo) Quantitativi futuri la ditta ha considerato un consumo massimo annuale di filo di saldatura di 600 kg/anno ovvero 2,7 kg/g che corrispondono a 340 g/h. Tenendo conto che circa il 3% di questa massa di acciaio inox possa volatilizzare e utilizzando un dato di concentrazione media di Nichel e Cromo presente nel filo di saldatura (18,7%, come media tra 12,5 e 25) si arriva ai flussi di massa di 1,9 g/h. Sommando i due metalli si arriva a 3,8 g/h.

METALLO	PERCENTUALE %	FLUSSO DI MASSA (g/h)
CROMO	18,7	1,90
NICHEL	18,7	1,90
FLUSSO DI MASSA TOTALE		3,8
SOGLIA DI RILEVANZA		5
		RISPETTATA

Per l'attività di taglio, non vengono fornite informazioni quali:

- spessore medio dell'acciaio inox tagliato
- larghezza del taglio eseguito
- velocità di avanzamento del taglio
- numero di ore di funzionamento/giorno oppure numero medio di minuti di taglio/ora con inox ma stanti le incertezze nelle ore di lavorazione ipotizzato per il futuro non è possibile escludere il raggiungimento delle soglie di rilevanza e quindi l'applicazione dei limiti, come peraltro richiesto dalla ditta stessa.

In definitiva, optando per un approccio conservativo, si valuta che le attività, nel loro complesso tutte eseguite su acciaio INOX, possano determinare flussi di massa attorno ai 5 g/h :

Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I 0,5 g/h	0,1 mg/Nm ³
Classe II 5 g/h	1 mg/Nm ³
Classe III 25 g/h	5 mg/Nm ³

L'attività di saldatura al punto 4.13.20 del CRIAER prevede limiti di emissione per polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, ai quali vanno aggiunti, da quanto scritto sopra, anche il limite per cromo e nichel.

La portata di E1 viene aumentata da 8000 a 12500 Nmc/h coerentemente con l'installazione di un impianto di abbattimento dei fumi, che prima non era presente sull'emissione E1. Esso consiste in 1 filtro depolveratore a cartucce autopulente dotato di pressostato differenziale, per la pulizia del quale si utilizza il principio dello scuotimento pneumatico in controcorrente, con flusso d'aria polverosa discendente, onde favorire la caduta delle particelle raccolte direttamente dentro la tramoggia di evacuazione.

Su tale impianto si raggiunge una velocità di filtrazione di 0,014 m/s, conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

	E1
Portata Nmc/h	12500
Altezza	10 m
Durata	8 h
Diametro (mm)	550
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce (PES poliestere/ cellulosa)
superficie	252 mq
velocità	0,014 m/s
Inquinanti	
Polveri	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Cromo VI	1 mg/Nmc
Nichel	1 mg/Nmc

Si prescrive:

- di mettere a regime l'emissione E1 dopo le modifiche apportate;
- di effettuare i monitoraggi periodici (annuali) e rispettare i limiti alle emissioni.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate."

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Cesena in data 22/05/14 P.G.N. 43476, successivamente aggiornata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 21/06/2017 prot. 26588, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 24/02/2023 - P.G.N. 7424, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/36409 del 01/03/2023, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di filtri in acciaio inox sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA E LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	12.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la

data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata E1, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui all'emissione modificata E1 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla emissione modificata E1 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a **trasmettere** tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della emissione modificata E1, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore

di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio

dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla emissione E1 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**
- I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:
- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);

particolare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non

permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.